

**TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**Con richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

**PER**

- La sig.ra **ANTONINO IMMACOLATA**, nata a Bisceglie il 03.03.1962 (c.f. NTN MCL 62C43 A883Y), elettivamente domiciliata a Barletta in Via Agostino Depretis n. 3, presso e nello studio degli avv.ti Andrea Savella (c.f. SVL NDR 73R17 F205N - p.e.c. andrea.savella@pec.ordineavvocatitrani.it - fax 0883-331256) e Sabino Carpagnano (c.f. CRP SBN 74D23 A669F - p.e.c.: avv.sabinocarpagnano@pec.ordineavvocatitrani.it - fax 0883/331256), che, unitamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono in forza di procura rilasciata a margine del presente ricorso;

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA UNIVESITA' E DELLA RICERCA**, in persona del suo legale rappresentante p.t., **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona del suo legale rappresentante p.t., *ex lege* domiciliati in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari a via Melo n. 97, nonché **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** in persona del suo legale rappresentante p.t..

**PREMESSO CHE**

1. La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria ed è stata immessa in ruolo in data 27.11.2015, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, per effetto della Legge n. 107/2015, nello specifico nella fase "C" della suddetta legge ed in ragione del posto ricoperto nelle Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.) della Provincia di Bari (v. docc. agli atti).
2. La ricorrente, dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, ha presso servizio presso la Scuola Primaria 4 C.D. "Don P. Uva" di Bisceglie (v. docc. agli atti).
3. L'istante ha partecipato alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune per conseguire la sede definitiva ai sensi della Legge n. 107/2015, dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI sulla mobilità del



8.4.2016.

4. Come noto, infatti, l'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale sui posti vacanti, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto in forza dello scorrimento delle G.A.E., come la ricorrente, articolata in due fasi, la prima a domanda per i docenti assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2014/2015, la seconda è stata prevista come **mobilità obbligatoria** per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 per conseguire l'assegnazione della sede definitiva e dell'incarico triennale in un ambito territoriale su scala nazionale.

5. La ricorrente, che ha regolarmente presentato istanza di mobilità, si è vista attribuire il punteggio di 23 determinato, in relazione al suo *curriculum vitae*, secondo le tabelle previste dalla citata norma (v. docc. agli atti).

6. Il M.I.U.R. ha disposto l'assegnazione delle sedi su base nazionale ai docenti in data 13.8.2016 e presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è stato pubblicato il relativo decreto con il Bollettino contenente i docenti assegnati nel relativo territorio provinciale ed i punteggi attribuiti (v. docc. agli atti).

7. Dalla lettura di tale provvedimento, la ricorrente ha rilevato che non solo non risulta inserita nell'ambito territoriale Puglia, che aveva indicato, ma, soprattutto, si è vista superare nel detto ambito da molti altri docenti, che si sono visti attribuire, appunto, l'ambito territoriale Puglia, con un punteggio base di molto inferiore rispetto a quello della ricorrente (v. docc. agli atti).

8. La ricorrente si è vista assegnare l'ambito territoriale Emilia Romagna 0000010 presso l'Istituto di I.C. Carpi (v. docc. agli atti).

9. A nulla è valso per la ricorrente proporre reclamo e, finanche, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola denunciando la erronea assegnazione dell'ambito e la violazione della graduatoria (v. docc. agli atti).



E' evidente che la ricorrente si è vista illegittimamente ed arbitrariamente sorpassare da concorrenti aventi punteggio inferiore al suo in ragione dell'irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato delle assegnazioni e della mobilità obbligatoria.

A ciò si aggiunga che la ricorrente non è stata posta in grado neppure di verificare quali siano stati i criteri e, dunque, la correttezza della procedura amministrativa in quanto allo stato non è dato conoscere quale sia la motivazione e/o il metodo con cui l'algoritmo abbia operato tale evidenti e macroscopici errori.

10. La istante, infatti, è risultata assegnataria di un ambito territoriale non richiesto tra quelli indicati nella sua domanda e di contro quelli da lei indicati sono stati assegnati a docenti che avevano un punteggio di gran lunga inferiore al suo.

11. Il CCNI sottoscritto il 8.4.2016 sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 prevede espressamente, all'art. 6 fase C, che la mobilità avvenga secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti<sup>1</sup> ed in base alla valutazione del punteggio attribuito secondo l'allegato 1 e D tabelle di valutazione dei titoli del medesimo CCNI (v. docc. agli atti).

### IN DIRITTO

*In primis*, prevedendo le scontate obiezioni datoriali, appare opportuno precisare che la competenza è senz'altro del Giudice del Lavoro in quanto si controverte dell'attribuzione della sede di lavoro definitiva dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro, pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo già perfezionatosi ed il rapporto di lavoro è regolamentato unicamente dal CCNL del comparto scuola.

### FUMUS BONI IURIS

---

<sup>1</sup> Fase C "1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo



Il *modus operandi* del M.I.U.R. è illogico, illegittimo, irrazionale e violativo dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, nonché dell'art. 28 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 a mente del quale "1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio."

Il M.I.U.R. non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione della ricorrente in una sede di lavoro lontana da casa decine e decine di chilometri e non rientrati tra quelle indicate in preferenza, impedendole di valutare la correttezza della procedura.

Il silenzio della P.A. impedisce alla ricorrente di affermare se la sua assegnazione in una sede tanto lontana sia il frutto di un errore materiale o di una violazione dei principi sopra denunciati, ivi compreso il principio dello scorrimento della graduatoria, palesemente violato nel nostro caso.

Di certo si può affermare - senza timore di essere smentiti - che la procedura posta in essere dal M.I.U.R. ed i risultati cui si è pervenuti sono illegittimi e contrari alla Legge poiché è stato stilato un elenco in forza del quale chi ha minor punteggio della ricorrente ha avuto assegnata una sede di servizio più vicina alla propria residenza rispetto a quella assegnata alla ricorrente.

Il provvedimento della P.A. resistente è viziato perché non indica quale sia la necessità di trasferimento della ricorrente in una sede tanto lontana e disagiata per l'istante e, comunque, non richiesta, e non indica nemmeno la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa.

---

*l'ordine di preferenze."*



Da quanto è dato capire lo scorrimento della graduatoria non è certamente avvenuto secondo il principio di legge.

L'art. 10 del CCNL della Scuola prevede "1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale ed intercompartimentale, nonché i processi di riconversione attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto, vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. 2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione integrativa nazionale, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti."

La discriminazione perpetrata a danno del ricorrente è evidente se solo si considera che l'istante è risultata assegnataria di un ambito territoriale non richiesto tra gli ambiti indicati in via preferenziale in domanda, che sono invece stati assegnati a docenti con punteggio inferiore **in violazione dell'art. 6 fase C del CCNI sulla mobilità del personale docente del 8.4.2016 e dell'allegato 1 e D dello stesso CCNI** (v. docc. agli atti).

Con la pubblicazione dei movimenti a seguito della predetta procedura di mobilità, l'istante ha potuto rilevare che numerosi altri docenti con punteggio ampiamente inferiore al suo sono stati "preferiti" ed avvantaggiati in maniera del tutto irrazionale, irragionevole, illogica ed illegittima rispetto alla sua posizione e sono stati assegnatari di posti nell'ambito indicato dal ricorrente che invece è stato assegnato ad un ambito neppure indicato nella domanda di mobilità.

Né discende un illegittimo trattamento di miglior favore dei predetti docenti che hanno conservato una sede di servizio ubicata in una provincia per cui era stata espressa la preferenza della odierna istante con priorità e l'illegittimità del provvedimento di trasferimento impugnato perché adottato in violazione del diritto del ricorrente di avere il medesimo trattamento riservato ai docenti risultati in esubero ossia l'assegnazione alla provincia di immissione in ruolo e l'assegnazione



di una sede, nell'ambito della detta provincia, **anche in soprannumero**, secondo quanto previsto **dall'art. 2, comma 4, del CCNI del 15.6.2016 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente** ovvero l'attribuzione di una differente sede di destinazione in base al punteggio maturato ed alle preferenze espresse nelle domande di mobilità presentate, con parità di trattamento rispetto ai docenti erroneamente in soprannumero.

### ANNULLABILITA' DEL TRASFERIMENTO

Il provvedimento impugnato, oltre che nullo per violazione e falsa applicazione della norma sopra citata, è anche annullabile per difetto di motivazione (art. 3 della Legge n. 241/1990), eccesso di potere e vizio del procedimento ed inoltre costituisce un atto discriminatorio nei confronti del ricorrente in violazione dei basilari principi del nostro ordinamento, costituzionalmente garantiti, in primo luogo l'art. 3 Cost., che afferma il principio della uguaglianza correlato ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazioni sanciti dall'art. 97 Cost., che pure risulta palesemente violato.

Sulla carenza di motivazione del provvedimento impugnato con conseguente violazione del già citato art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 è sin troppo evidente la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.

La P.A. si è limitata ad assegnare all'istante un ambito territoriale distante centinaia di chilometri da casa, senza alcuna motivazione, neppure di carattere generale sul metodo utilizzato.

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere con un minimo grado di certezza le ragioni specifiche che hanno condotto la P.A. ad adottare il provvedimento di trasferimento de quo è circostanza che già di per sé giustificherebbe la declaratoria di illegittimità dell'atto stesso.

Né può ritenersi soddisfacente del citato obbligo, espressamente previsto dall'art. 3 della Legge n. 241/1990, la disponibilità a soddisfare "*eventuali richieste di chiarimenti*" presso gli "*uffici amministrativi competenti*"



manifestata dal M.I.U.R. nella e.mail di notifica della assegnazione della sede alla ricorrente (v. docc. agli atti).

### **IN FATTO**

Dalla lettura del bollettino dei trasferimenti fase C contenente i docenti assegnati nel relativo territorio provinciale ed i punteggi attribuiti, la ricorrente ha rilevato che risultano docenti assegnatari di ambito Puglia con punteggio inferiore al suo ed, in particolare (l'elenco di seguito non è esaustivo):

- 1) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Bufano Carmela, appartenente alla fase C con punteggio 0;
- 2) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Biasi Margherita, appartenente alla fase C con punteggio 12;
- 3) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Carbone Rosa, appartenente alla fase C con punteggio 13;
- 4) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Corsini Tiziana, appartenente alla fase C con punteggio 15;
- 5) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Di Fonzo Francesca, appartenente alla fase C con punteggio 0;
- 6) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Di Liddo Isabella, appartenente alla fase C con punteggio 10;
- 7) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Ficco Balsamo Cantatore Crescenza, appartenente alla fase C con punteggio 4;
- 8) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Fedele Francesca, appartenente alla fase C con punteggio 12;



- 9) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Fallone Giuseppina, appartenente alla fase C con punteggio 12;
- 10) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Fiore Monica, appartenente alla fase C con punteggio 10;
- 11) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Garofalo Vincenza, appartenente alla fase C con punteggio 15;
- 12) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente La Forgia Angela, appartenente alla fase C con punteggio 15;
- 13) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Lamacchia Maria Margherita, appartenente alla fase C con punteggio 6;
- 14) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Laragione Maria, appartenente alla fase C con punteggio 0;
- 15) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Lorusso Giovanna, appartenente alla fase C con punteggio 9;
- 16) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Muschitelli Domenica, appartenente alla fase C con punteggio 12;
- 17) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Palermo Maria Antonietta, appartenente alla fase C con punteggio 15;
- 18) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Piscitelli Vincenza, appartenente alla fase C con punteggio 3;
- 19) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Ricciardi



Angela, appartenente alla fase C con punteggio 11;

20) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Ragone Grazia, appartenente alla fase C con punteggio 12;

21) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Armagno Vittoria, appartenente alla fase C con punteggio 15;

22) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Erriquez Paola, appartenente alla fase C con punteggio 12;

23) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Sicolo Maria Rosaria, appartenente alla fase C con punteggio 6;

24) nell'ambito territoriale Puglia Ambito 0001 risulta un trasferimento nazionale senza precedenze previste dal CCNI, della docente Saponaro Giovanna Rosa, appartenente alla fase C con punteggio 15;

\*\*\*

### **PERICULUM IN MORA**

Sussiste anche il requisito dell'urgenza.

In primo luogo, solo per quest'anno è prevista la mobilità straordinaria da un ambito territoriale all'altro anche in deroga al vincolo triennale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia inclusi quelli provvisoriamente assegnati ai docenti inclusi nelle G.A.E. nelle c.d. fasi B e C, difatti, posto che il legislatore della c.d. Buona Scuola ha inteso ricoprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

Si aggiunga che qualora la ricorrente dovesse attendere l'esito dell'instaurato giudizio di merito, tale processo verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di ricevere il riconoscimento del proprio diritto di ricevere il posto dovuto senza avere patito un danno ingiusto ed irreparabile.

La mancata legittima assegnazione della ricorrente ad una sede di gran



lunga più vicina a quella assegnata le comporta inevitabilmente un danno ingiusto ed irreparabile anche alla propria vita personale, familiare e di relazione.

La ricorrente, che è sposata, sarebbe costretta a vivere sola lontano da casa per gran parte dell'anno solare con conseguente impossibilità di provvedere ai bisogni della propria famiglia e conseguente danno irreparabile che ricadrebbe non solo sulla ricorrente ma su tutta la propria famiglia.

Tale situazione lede direttamente i diritti inerenti alla persona ed in particolare il diritto di assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 36 Cost.

\*\*\*

Tanto premesso, la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa,

**CHIEDE**  
**IN VIA CAUTELARE**

*Inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- a) in via preliminare sospendere *inaudita altera parte* l'efficacia del trasferimento della ricorrente nella sede dell'Ambito Territoriale Emilia Romagna 0000010;
- b) ove non vi si sia provveduto *inaudita altera parte*, sospendere la efficacia del trasferimento impugnato alla prima udienza di comparizione delle parti della domanda cautelare ed emettere un provvedimento che dichiari, per i motivi e le causali di cui in narrativa, l'illegittimità, nullità, annullabilità del provvedimento di assegnazione della ricorrente nell'Ambito Territoriale Emilia Romagna 0000010 in luogo di quello Puglia 008 (Trani-Andria-Bisceglie) spettante alla ricorrente;
- c) per l'effetto dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'Ambito Territoriale Puglia 008 (Trani-Andria-Bisceglie) o comunque la sua utilizzazione presso la provincia di immissione in ruolo nelle mo-



re della predetta verifica, così come previsto per il personale in sovrannumero, ovvero dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria;

d) condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento atto ad assegnare la ricorrente in una delle sedi disponibili nell'ambito Puglia 008 od altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento secondo l'ordine di preferenza;

e) il tutto con vittoria di spese e competenze, con distrazione.

I sottoscritti procuratori attestano che il valore del presente giudizio è indeterminato.

La ricorrente ai fini dell'esonero del contributo unificato, con allegata autocertificazione, sotto la propria responsabilità a norma dell'art.9 comma 1 bis DPR 30/5/2002 n.115 come introdotto dal D.L. 6/7/2011 n.98 conv. in legge 15 luglio 2011 n.111, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art.76 cit. DPR (€ 34.585,23). Tale reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante (nella sua interezza).

\*\*\*

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura a margine del presente ricorso,

#### **PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla assegnazione di un ambito territoriale diverso da quello assegnatole e



che ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie potranno concorrere all'assegnazione negli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati. Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti attualmente interessati alla procedura di mobilità obbligatoria.

#### RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Tanto premesso, l'istante

#### CHIEDE

di essere autorizzata alla notifica del presente ricorso mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del M.I.U.R..

Si deposita fascicolo con i seguenti documenti:

1. contratto di lavoro sottoscritto il 27.11.2015;
2. domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;
3. notifica assegnazione sede via e.mail;
4. elenco trasferimenti FASE C;
5. reclamo avverso assegnazione sede scolastica del 04.08.2016;
6. tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 ccnl scuola;
7. autocertificazione stato di famiglia.
8. O.M. n. 241 del 8.4.2016
9. CCNI sulla mobilità del 8.4.2016;
10. CCNL comparto scuola.

Barletta/Modena, data del depositato



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. SABINO CARPAGNANO cod. fiscale CRPSBN74D23A669F  
procuratore domiciliatario di IMMACOLATA ANTONINO  
cod. fiscale NTN MCL 62C43 A883Y

attesta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,

che il ricorso ex art.700 cpc riprodotto nel presente

documento informatico è stato estratto dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il  
TRIBUNALE ORDINARIO di Modena al 00000055/2017 R.G. ed

è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico predetto.

LUOGO, li 18/01/2017

(Documento firmato digitalmente)

